

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 873/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Martine REICHERTS
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Articolo composto da una parte rotonda avente un diametro di circa 15 cm e un'estensione tubolare di circa 20 cm di lunghezza. La parte superiore dell'articolo è dotata di un foro circolare che consente l'ingresso di aria. La parte inferiore è munita di una valvola di plastica collocata quasi alla fine dell'estensione. La superficie esterna è composta da due parti, saldate insieme, di materiale tessile rivestito sul lato interno. All'interno è collocato un cilindro, a base circolare, di schiuma plastica munito di un ritaglio nel mezzo. Coprendo il foro circolare collocato sul lato superiore ed esercitando una pressione, l'aria è convogliata attraverso l'estensione e la valvola per gonfiare un particolare materasso pneumatico. L'articolo è presentato come una minipompa. (Cfr. foto A) (*)	8414 20 80	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 8414, 8414 20 e 8414 20 80. Considerate le caratteristiche obiettive, l'articolo è una pompa per aria a mano, azionata unicamente dallo sforzo umano. Le pompe manuali azionate unicamente dallo sforzo umano e intese a gonfiare specifici materassi pneumatici rientrano nelle sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80 (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata, sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8414 20 80 come «altre pompe per aria a mano».
2. Un articolo a forma di fagiolo (avente dimensioni approssimative di 35 cm × 17 cm), con un'estensione tubolare (di circa 25 cm di lunghezza) munita di tre valvole. Sulla parte inferiore dell'articolo è collocata una valvola che consente l'ingresso di aria. La parte superiore è munita di due valvole di plastica affiancate, collocate quasi alla fine dell'estensione. La superficie esterna è composta da due parti, saldate insieme, di materiale tessile rivestito sul lato interno. All'interno vi è un pezzo di schiuma plastica di forma ovale munito di un ritaglio nel mezzo. Questo ritaglio è munito di una valvola collocata sulla parte inferiore. Coprendo la valvola collocata sulla parte inferiore ed esercitando una pressione, l'aria è convogliata attraverso l'estensione e la valvola nella parte finale per gonfiare un particolare materasso pneumatico. L'articolo è presentato come una minipompa. Può essere usato anche come cuscino, poiché inserendo una delle valvole collocate sull'estensione nell'altra si evita che l'articolo si sgonfi. (Cfr. foto B) (*)	8414 20 80	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata 1, 3 c) e 6 nonché del testo dei codici NC 8414, 8414 20 e 8414 20 80. Da un lato l'articolo è un cuscino gonfiabile e, in quanto tale, rientra fra gli oggetti per campeggio della voce 6306 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 6306, paragrafo 5). D'altro canto, l'articolo è anche una pompa per aria a mano azionata unicamente dallo sforzo umano intesa a gonfiare un particolare materasso pneumatico che di per sé rientra nella voce 8414 (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80). Poiché nessuna delle due voci è più pertinente dell'altra ai sensi della RGI 3 a) e poiché l'articolo non può essere classificato in riferimento alla RGI 3 b), va classificato nella voce che si presenta per ultima in ordine numerico fra le due voci (6306 e 8414) che meritano uguale considerazione ai sensi della RGI 3 c). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8414 20 80 come «altre pompe per aria a mano».

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



Foto A



Foto B
